

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Ultimo sì al decreto sulla segnalazione attività

Un solo sportello per la Scia

Moduli standard, info per email, iter semplificati

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

One stop shop per la nuova Scia. Si va da un solo sportello per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, anche quando ci sono procedimenti connessi di competenza di più p.a. e quando ci sono catene di Scia (l'una presupposto di altra). La procedura semplificata è prevista dallo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 124/2015, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Il decreto in commento stabilisce la disciplina generale applicabile alle attività private soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), ma non vengono elencati i casi in cui si può ricorrere alla segnalazione. Anzi si rinvia a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di

quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Tutte le attività private non espressamente disciplinate dai decreti o dalla normativa europea, statale o regionale non sono soggette a controllo preventivo.

Ma vediamo in dettaglio i profili di semplificazione.

Moduli standard e poco da chiedere. Il cittadino deve ricevere dalla p.a. moduli chiari e completi sulle circostanze da dichiarare e su eventuali documenti da allegare alle pratiche. Per l'edilizia e le attività produttive ci saranno modelli standard a livello italiano. Se i singoli enti non provvedono ai modelli standard, si attiva il potere sostitutivo, in salita, di regioni e stato. L'amministrazione deve stabilire prima che cosa serve, pubblicando sul sito i modelli e da subito tutte le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e simili da allegare alla Scia. Solo in via eccezionale la p.a. può chiedere documenti al cittadino. Anzi

c'è un solo caso residuale, e cioè la mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati rispetto ai fatti che l'ente richiede in generale a corredo delle istanze/segnalazioni. Per il resto è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli che sono indicati preventivamente come necessari o di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Stipendio in fumo. Se non si fa la pubblicazione delle dichiarazioni/attestazioni che servono per la singola pratica, ci va di mezzo lo stipendio del funzionario pubblico: la sanzione disciplinare è della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Lo stesso se si chiedono documenti diversi da quelli pubblicati.

Ricevuta. Il decreto obbliga a rilasciare una ricevuta della segnalazione o istanza presentata. Nella ricevuta si indica

quando scatta il silenzio-assenso o il termine di conclusione del procedimento. Per i termini non si può giocare sulla differenza tra protocollazione dell'istanza e giorno (precedente) di effettiva presentazione: le due date devono essere identiche.

Controlli sulla Scia. Se durante i controlli sulla scia, emergono vizi regolarizzabili non si può sospendere l'attività, ma si apre un subprocedimento finalizzato alla regolarizzazione. La sospensione scatta, invece, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni (previsto per i controlli dell'ente competente), che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure.

Sportello unico Scia. Si prevede un solo sportello, di regola telematico, per la presen-

tazione della Scia. Si tratta di one stop shop anche per procedimenti connessi a più p.a. e per Scia a servizio di altre Scia.

Domicilio digitale. Tutti i cittadini hanno la possibilità di indicare un indirizzo e-mail per ricevere tutte le comunicazioni.

Silenzio assenso. I termini del silenzio assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Responsabilità. È responsabile il funzionario pubblico che ha lasciato correre una Scia o una istanza non conforme alla normativa, per le quali è sempre possibile l'attività di vigilanza.

Enti locali e regioni. Devono adeguare i propri regolamenti alla nuova Scia entro il 1° gennaio 2017.

—© Riproduzione riservata—